

GRUPPO ASTROFILI CATANESI "GUIDO RUGGIERI" (GAC)

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO "B" AL VERBALE IN DATA 20 APRILE 1989
REPERTORIO N. 42182/12567

**STATUTO
DEL
GRUPPO ASTROFILI CATANESI "GUIDO RUGGIERI" (G.A.C)**

TITOLO I – COSTITUZIONE

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO PRIMO

Il Gruppo Astrofili Catanesi "Guido Ruggieri" (G.A.C), costituito a Catania nel 1977 è una libera associazione che non persegue fini di lucro, apartitica, aconfessionale e priva di carattere sindacale, che promuove iniziative atte a favorire l'incremento intellettuale dei propri soci mediante incontri didattici e applicazioni pratiche nell'osservazione astronomica.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO SECONDO

Sono organi del G.A.C: l'Assemblea Generale dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

SEDE E ANNO SOCIALE

ARTICOLO TERZO

Il G.A.C ha sede in Catania, ma i suoi organi possono riunirsi in qualunque altra sede. L'anno sociale decorre dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

TITOLO II – SOCI

CATEGORIE DEI SOCI

ARTICOLO QUARTO

I soci possono essere sostenitori, onorari, ordinari, giovani e collettivi. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Generale anche la nomina di soci onorari.

SOCI ONORARI

ARTICOLO QUINTO

Possono essere nominati soci onorari le persone che hanno acquisito alte benemeritenze nel campo delle scienze astronomiche o a favore del G.A.C.
I soci onorari hanno gli stessi diritti degli altri soci, ma con le limitazioni di cui all'art. 13^a (comma 1) del presente statuto.

SOCI ORDINARI

ARTICOLO SESTO

Possono essere soci ordinari tutti coloro che hanno superato il 18^a anno di età e hanno interesse alle scienze astronomiche.

SOCI SOSTENITORI

ARTICOLO SETTIMO

Possono diventare soci sostenitori tutti coloro i quali siano maggiorenni e manifestino particolare interesse per gli scopi e le finalità G.A.C.

SOCI GIOVANI

ARTICOLO OTTAVO

Possono diventare soci giovani tutti coloro i quali non abbiano superato il 18[^] anno di età, ma comunque compiuto il 14[^].

SOCI COLLETTIVI

ARTICOLO NONO

Possono essere soci collettivi Enti e scuole che prevedano nel loro ordinamento il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 1[^], i quali deleghino persone fisiche per rappresentarli in seno al G.A.C.

DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO DECIMO

I soci di ogni categoria hanno diritto a partecipare alle assemblee nonché a tutte le attività del G.A.C e di godere di tutte le agevolazioni poste in atto dall'associazione per i propri iscritti.

OBBLIGHI DEI SOCI

ARTICOLO UNDICESIMO

I soci ordinari, sostenitori, giovani e collettivi devono corrispondere al G.A.C una quota sociale annuale nella misura fissata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

ARTICOLO DODICESIMO

La qualità di socio cessa:

- a) Per morte;
- b) Per dimissioni;
- c) Per morosità sancita dal consiglio direttivo;
- d) Per radiazione, deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo del G.A.C sentito il parere del collegio dei probiviri.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO TREDICESIMO

E' l'organo sovrano dell'associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari, sostenitori, giovani e un delegato per ogni socio collettivo, in regola con le quote sociali, ma che abbiano almeno tre mesi di anzianità. Ogni partecipante può essere portatore di due deleghe. E' ammesso il voto per posta, trasmesso tempestivamente alla commissione elettorale e contenuto in doppia busta, delle quali, quella interna non rechi segni di riconoscimento. I soci onorari e il presidente onorario non hanno diritto di voto.

Essa si riunisce in seduta generale ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente, entro il mese di aprile, per approvare i bilanci consuntivo e preventivo, le quote sociali, la relazione del presidente sull'attività svolta e sul programma di attività. Può essere convocata in qualsiasi momento in seduta straordinaria per delibera del consiglio direttivo o su richiesta motivata dal collegio dei revisori o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Essa è ritenuta valida e delibera con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 18[^] del regolamento generale.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Viene eletto dal consiglio direttivo, a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Egli presiede il consiglio direttivo convoca l'assemblea generale ordinaria e straordinaria, rappresenta l'associazione ed ha la firma sociale con potere di delega. In sua assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO QUINDICESIMO

È composto da non meno di cinque membri maggiorenni eletti a scrutinio segreto dall'assemblea, che in tal caso esprime non più di quattro preferenze per ogni scheda di voto. Ove si ritenga di eleggere un consiglio direttivo (che deve risultare sempre di numero dispari) di sette membri le preferenze da esprimere saranno cinque; nel caso di un consiglio direttivo di nove membri le preferenze saranno sette.

I membri del consiglio direttivo, che nella prima riunione eleggono nel loro seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il bibliotecario, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, ad eccezione del presidente e del segretario, che sono sempre rieleggibili.

Il consiglio direttivo osserva e fa osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'associazione, applica le delibere dell'assemblea, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del G.A.C e del suo patrimonio, e la guida in conformità degli scopi sociali, con le esclusioni di altri fini.

Alle riunioni del consiglio direttivo da tenersi di norma due volte al mese, partecipano con potere consultivo il presidente onorario e i membri del collegio dei revisori. Non sono ammesse le deleghe.

COMMISSIONE STRUMENTI

ARTICOLO SEDICESIMO

È composta da cinque membri nominati dal consiglio direttivo e restano in carica per un anno. È convocata dal presidente del G.A.C che la presiede, o da un suo delegato.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

È composto da tre membri, che scelgono tra loro il presidente; viene eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto con non più di due preferenze sulla scheda di voto, dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta l'anno per il controllo della contabilità sociale, sulla quale riferisce alla assemblea. È l'organo di controllo dell'associazione ed il garante dell'operato del consiglio direttivo nei confronti dell'assemblea.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO DICIOTTESIMO

Ha la stessa composizione del collegio dei revisori e viene eletto dall'assemblea con le stesse modalità.

Ha il compito di vigilare sull'applicazione dello statuto e del regolamento sociali, e di dirimere eventuali controversie tra i soci o tra essi e l'associazione.

I suoi membri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

GRATUITA' DELLE CARICHE E SURROGA

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non prevedono remunerazioni di alcun genere.

In caso di vacanza della carica di presidente, essa viene assunta, temporaneamente, dal vicepresidente.

In caso della vacanza della carica di consigliere, essa viene assunta dal primo dei non eletti nelle precedenti edizioni, fino alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza della carica di revisore o di proboviro si procede alla surroga in occasione della prima assemblea utile.

TITOLO IV – FONDO SOCIALE

FONDO SOCIALE

ARTICOLO VENTESIMO

Il fondo sociale è costituito dalle entrate per quote sociali e per contributi di enti o privati. Esso è amministrato dal consiglio direttivo, sotto il controllo dei revisori.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO GENERALE

ARTICOLO VENTUNESIMO

Il presente statuto è integrato da un regolamento generale, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Le modifiche al presente statuto, proposte dal consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei soci, dovranno essere approvate dall'assemblea con maggioranza dei 2/3 dei votanti dopo essere state portate a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO VENTITREESIMO

Il G.A.C può essere sciolto per delibera dell'assemblea straordinaria appositamente convocata, con preavviso di almeno trenta giorni e con il voto favorevole di almeno i ¾ degli iscritti.

L'assemblea nomina tre liquidatori che provvederanno all'inventario e devolveranno eventuali beni e residui attivi ad altre associazioni similari.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

F.to: Luigi Prestinenzza nella qualità.

Achille Muscarà notaio.

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

SCOPI SOCIALI E MODI PER CONSEGUIRLI

ARTICOLO PRIMO

Il GRUPPO ASTROFILI CATANESI "GUIDO RUGGIERI" (G.A.C) persegue gli scopi indicati dall'art. 1^a dello statuto. Per il loro conseguimento il G.A.C adotta i seguenti mezzi:

- a) Stimola le iniziative atte a migliorare la professionalità nell'insegnamento dell'astronomia;
- b) Favorisce e coordina iniziative e realizzazioni didattiche, contribuendo ad una più stretta e reciproca collaborazione tra gli astrofili e promuovendo riunioni, convegni, corsi di aggiornamento, ricerche osservative ed altre attività culturali;
- c) Favorisce i rapporti con le associazioni consorelle italiane e straniere e con le altre associazioni scientifiche;
- d) Cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda la divulgazione delle scienze astronomiche;
- e) Pubblica un bollettino periodico inviato gratuitamente ai soci, comprendente argomenti vari di carattere culturale attinenti agli scopi sociali, nonché, notizie sull'attività del gruppo;
- f) Assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle leggi e delle norme statutarie e regolamentari.

EMBLEMA SOCIALE

ARTICOLO SECONDO

L'emblema è riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni dell'associazione. I soci possono fregiarne le proprie pubblicazioni previa autorizzazione del consiglio direttivo.

TITOLO II – DEI SOCI

SOCI ONORARI

ARTICOLO TERZO

Possono essere proposti alla nomina di socio onorario quei cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito alte benemerienze verso il G.A.C, ovvero nello studio, la divulgazione e l'insegnamento della scienze astronomiche, contribuendo, comunque, efficacemente al conseguimento degli scopi sociali.

NOMINA DEI SOCI ONORARI

ARTICOLO QUARTO

La candidatura a socio onorario può essere proposta dal consiglio direttivo o, per iscritto, al consiglio direttivo da almeno dieci soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione.

Il consiglio direttivo sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all'assemblea dei soci, che approverà con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

DIRITTI E PREROGATIVE DEL SOCIO ONORARIO

ARTICOLO QUINTO

Il socio onorario viene iscritto all'albo d'onore del gruppo; egli gode dei diritti del socio ordinario e non è tenuto al pagamento della quota sociale o di altre contribuzioni; non può ricoprire cariche sociali se non quella di presidente onorario; non ha diritto di voto né può essere portatore di delega di altro socio.

IL PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO SESTO

Il socio ordinario o sostenitore che abbia ricoperto la carica di presidente per almeno due mandati consecutivi può essere proposto all'assemblea, dal consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei soci, per l'elezione a presidente onorario. L'elezione avviene con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

La carica di presidente onorario è incompatibile con altre cariche sociali.

SOCI ORDINARI

ARTICOLO SETTIMO

Chiunque intenda far parte del G.A.C e sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 6^a dello statuto, deve farne domanda al consiglio direttivo, completa di tutti i dati anagrafici e accompagnata dalla quota sociale, particolari facilitazioni in materia di quota sociale sono previste per i giovani maggiorenni senza reddito proprio. La domanda sarà sottoposta dal consiglio direttivo, con i propri commenti, all'assemblea ordinaria, che l'approva a maggioranza semplice.

SOCI SOSTENITORI

ARTICOLO OTTAVO

Possono diventare soci sostenitori coloro i quali abbiano superato il 18^a anno di età e che abbiano acquisito una notevole esperienza nel campo della ricerca astronomica e della divulgazione scientifica. Essi pagano una quota sociale almeno doppia di quella dei soci ordinari.

SOCI GIOVANI

ARTICOLO NONO

Possono diventare soci giovani tutti coloro i quali non abbiano compiuto il 18^a anno di età. Essi pagano una quota sociale comunque inferiore a quella dei soci ordinari.

SOCI COLLETTIVI

ARTICOLO DECIMO

Procedura analoga a quella di cui all'art 7^a del presente regolamento devono seguire gli enti e/o le scuole che intendano aderire al G.A.C, indicando nella domanda di adesione le generalità del proprio delegato ed eventualmente di un supplente.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO UNDICESIMO

I soci hanno l'obbligo di pagare la quota stabilita dall'assemblea, di osservare le norme statutarie e regolamentari e di collaborare per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esercitarvi il diritto di voto anche per delega, ad eccezione dei soci onorari. I nuovi soci possono esercitare il diritto di voto in assemblea almeno tre mesi dopo la loro ammissione.

I soci hanno diritto di accedere a tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dal G.A.C nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

ARTICOLO DODICESIMO

La qualità di socio cessa:

- a) Per morte del socio o per chiusura o estinzione del socio collettivo;
- b) Per dimissioni volontarie;
- c) Per cancellazione dai ruoli sociali deliberata dal consiglio direttivo dopo un anno di morosità nel versamento della quota sociale;
- d) Per radiazione deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo, in caso di mancanza grave nei confronti dell'associazione, sentito il parere del consiglio dei probiviri. Per la radiazione del socio è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO TREDICESIMO

Nel caso di comportamenti di soci non conformi alle norme di civile convivenza e agli scopi statutari o per altri seri motivi di indegnità, il consiglio direttivo, previa opportuna indagine e ascoltato l'interessato (ove possibile), può infliggere al socio le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Ammonimento scritto accompagnato da diffida;
- b) Censura con affissione all'albo sociale;
- c) Sospensione (con eventuale proposta di radiazione dai ruoli sociali) per un numero di mesi non superiore a sei.

TITOLO III – DEGLI ORGANI SOCIALI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Gli organi sociali del G.A.C sono;

- a) L'assemblea generale;
- b) Il presidente;
- c) Il consiglio direttivo;
- d) Il collegio dei revisori;
- e) Il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

ARTICOLO QUINDICESIMO

L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

Ad essa partecipano tutti i soci ordinari, sostenitori, giovani, i rappresentanti dei soci collettivi in regola con la quota sociale, ed i soci onorari, prendendovi la parola prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto anche per delega (ad eccezione dei soci onorari, che non hanno diritto di voto).

Ogni socio in regola con la quota sociale può delegarne un altro a rappresentarlo in assemblea; ogni partecipante all'assemblea può essere portatore di due deleghe.

I soci di nuova iscrizione non possono votare nell'assemblea che ratifica la loro ammissione.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

ARTICOLO SEDICESIMO

Si riunisce in qualunque sede su convocazione del presidente almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per approvare la relazione del presidente, il programma dell'attività, i bilanci consuntivo e preventivo, le quote sociali. Delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla radiazione di soci proposta dal consiglio direttivo, sull'ammissione dei soci onorari, sulle elezioni delle cariche sociali e del presidente onorario.

All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti vari a richiesta dei soci, comunicati al consiglio direttivo prima dell'apertura dell'assemblea.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

Può essere convocata dal presidente in qualunque momento su richiesta maggioritaria del consiglio direttivo o dei collegi dei revisori o dei probiviri, o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci.

Il suo ordine del giorno può prevedere la discussione di argomenti vari.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO DICIOTTESIMO

L'assemblea generale (ordinaria e straordinaria) deve essere convocata per lettera al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data stabilita ed è valida in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della metà dei soci più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quanto disposto dagli artt. 21[^] e 22[^] dello statuto e degli artt. 4[^], 6[^], 12[^] (lettera d), 35[^], 36[^] e 38[^] del presente regolamento generale per alzata di mano, per appello nominale oppure a scrutinio segreto, secondo quanto deciso dalla stessa assemblea.

Ove necessario, il consiglio direttivo può deliberare lo svolgimento delle operazioni di voto a mezzo posta, secondo le modalità stabilite dall'art. 13[^] (comma 1) dello statuto.

I membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori non partecipano al voto per l'approvazione dei bilanci, e in genere tutti i soci che disimpegnano incarichi sociali non hanno diritto di voto nelle questioni concernenti la loro attività.

Sono, altresì, esclusi dal voto tutti i soci che hanno, comunque, un interesse diretto nell'argomento posto in votazione.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

Il presidente dura in carica tre anni, viene eletto dal consiglio direttivo nel suo seno ed è sempre rieleggibile.

Egli:

- a) Convoca e presiede il consiglio direttivo e ne firma i verbali dopo l'approvazione;
- b) Convoca l'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria;
- c) Esercita la direzione e la sorveglianza sugli affari sociali, applicando e facendo applicare le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- d) Rappresenta l'associazione a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi, ed ha la firma sociale con potere di delega.

Nelle sue funzioni è coadiuvato dal vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra temporaneamente in caso di vacanza della carica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO VENTESIMO

Il consiglio direttivo, composto da cinque, sette o nove membri, esplica, per mandato dell'assemblea, tutti i poteri attinenti al raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione di altri fini.

In particolare:

- a) Promuove e delibera le iniziative e le manifestazioni del G.A.C per il conseguimento degli scopi sociali;
- b) Amministra i fondi sociali e discute i bilanci sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea con il visto del collegio dei revisori;
- c) Propone all'assemblea la nomina dei soci onorari e l'elezione del presidente onorario;
- d) Delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e ne formula l'ordine del giorno; stabilisce le norme per la votazione a mezzo posta;
- e) Cura l'applicazione delle delibere assembleari e l'osservanza dello statuto e del presente regolamento generale;
- f) Formula all'assemblea la proposta di attribuire a soci particolarmente meritevoli per attività o per elargizioni a favore dell'associazione un particolare riconoscimento di benemerita.

Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il bibliotecario.

Esso si riunisce di norma due volte al mese e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compresi il presidente e il vicepresidente.

I consiglieri sono convocati a domicilio ed informati almeno dieci giorni prima dell'ordine del giorno e della data della seduta; in caso di urgenza saranno convocati telefonicamente.

Le delibere del consiglio direttivo vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto di chi presiede la riunione è determinante.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano i membri del collegio dei revisori e il presidente onorario, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendervi la parola e di fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

Quando uno dei consiglieri manca alle sedute del consiglio direttivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo si considera dimissionario.

Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni soci e/o esperti che possono portare contributi agli aggiornamenti in discussione. Essi tuttavia non hanno diritto di voto.

IL VICEPRESIDENTE

ARTICOLO VENTUNESIMO

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento. In sua assenza è sostituito dal consigliere più anziano per iscrizione al G.A.C e, in caso di parità, dal più anziano di età.

IL SEGRETARIO

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Il segretario:

- a) Dirige l'ufficio di segreteria;
- b) Redige i verbali del consiglio direttivo e li sottopone alla firma del presidente dopo l'approvazione;
- c) Compila e aggiorna lo schedario dei soci;
- d) Tiene le scritture contabili e predispone i bilanci da sottoporre al consiglio direttivo per la discussione e la successiva presentazione all'assemblea con il visto dei revisori;
- e) Custodisce i verbali, il protocollo della corrispondenza e l'albo d'onore;
- f) Custodisce i fondi e riscuote le quote sociali;
- g) Riscuote e paga i mandati con il "visto" del presidente ed è responsabile in proprio di tutti i movimenti di denaro fatti senza le formalità prescritte;
- h) Collabora con il collegio dei revisori durante le verifiche dei bilanci e le ispezioni contabili.

Il segretario, nell'espletamento delle sue funzioni può farsi coadiuvare da un vicesegretario eletto dal consiglio direttivo nel suo seno e/o da soci ordinari approvati dal consiglio direttivo.

IL BIBLIOTECARIO

ARTICOLO VENTITREESIMO

È responsabile del movimento dei libri e delle riviste in dotazione all'associazione e ne cura la conservazione.

LA COMMISSIONE STRUMENTI

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO

È composta da cinque membri nominati dal consiglio direttivo che restano in carica per un anno. È presieduta dal presidente o da un suo delegato, scelto anche tra i membri della commissione stessa.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO VENTICINQUESIMO

È composto da tre membri, che nella prima riunione eleggono il presidente del collegio.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all'assemblea; può riunirsi in qualunque momento per procedere all'esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci o del consiglio direttivo.

In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Delle sue riunioni, che sono valide con la presenza di almeno due membri (compreso il presidente del collegio), viene redatto regolare verbale che rimane a disposizione dei soci dopo l'approvazione e la firma del presidente del collegio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO VENTISEESIMO

È l'organo giudicante dell'associazione ed è composto da tre membri, che eleggono tra loro il presidente. Esso giudica sulle controversie tra i soci e tra questi e gli organi sociali, e riferisce all'assemblea sulle proposte di radiazione di soci.

Le controversie sorte in seno all'associazione non potranno essere rese di pubblico dominio, né essere sottoposte all'arbitrato di terzi o essere portate avanti all'Autorità Giudiziaria, se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione tramite il collegio dei probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Delle sue riunioni, che sono valide con la presenza di almeno due membri (compreso il presidente del collegio), viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al presidente del G.A.C.

TITOLO IV – DELLE ELEZIONI

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO VENTISETTESIMO

Le elezioni delle cariche sociali comprendono:

- a) L'elezione del consiglio direttivo;
- b) L'elezione del collegio dei revisori;
- c) L'elezione del collegio dei probiviri.

COMMISSIONE ELETTORALE

ARTICOLO VENTOTTESIMO

Il presidente dell'assemblea nomina una commissione elettorale, composta da tre membri, che scelgono tra loro il presidente della commissione medesima i quali provvederanno alle operazioni di scrutinio.

È ammessa la presentazione di liste non vincolanti per l'elezione.

MODALITA' DI VOTAZIONE

ARTICOLO VENTINOVESIMO

Alla scadenza di ogni mandato, l'assemblea elegge, a scrutinio segreto e separatamente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri, esprimendo sulla scheda di voto un numero di preferenze per i consiglieri secondo quanto stabilito dall'art. 15^a dello statuto; di due preferenze per il collegio dei revisori e per il collegio dei probiviri.

In caso di vacanza di una delle cariche elettive, il membro mancante viene sostituito dal primo dei non eletti nelle precedenti elezioni; esso rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Nel caso si verificano più di quattro sostituzioni in seno al consiglio direttivo o di due in seno ad uno dei collegi l'organo decade e si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni.

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO TRENTESIMO

Tutte le cariche elettive durano tre anni, ad eccezione del collegio dei probiviri che dura in carica cinque anni.

ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

ARTICOLO TRENTUNESIMO

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci ordinari e sostenitori che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità in seno all'associazione.

Ad eccezione del presidente, del segretario e dei probiviri, che sono sempre rieleggibili, le altre cariche non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi, dopo i quali sarà necessario almeno un triennio di pausa.

TITOLO V – DEL PATRIMONIO

ENTRATE SOCIALI

ARTICOLO TRENTADUESIMO

Le entrate sociali sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da elargizioni, sovvenzioni e contributi di enti e/o privati;
- c) Dai proventi di eventuali iniziative o attività dell'associazione.

PATRIMONIO SOCIALI

ARTICOLO TRENTATREESIMO

Il patrimonio del G.A.C è costituito dai beni mobili ed immobili dell'associazione; dagli strumenti, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico, nonché, dall'archivio sociale; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

INTERPRETAZIONE

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO

L'interpretazione del presente regolamento generale è demandata al consiglio direttivo, fatto salvo il diritto del socio di ricorrere al collegio dei probiviri in caso di serio contrasto.

MODIFICHE

ARTICOLO TRENTACINQUESIMO

Le proposte di modifica dello statuto e/o del presente regolamento generale, avanzate dal consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei soci, dovranno essere comunicate al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea straordinaria allo scopo convocata, che le approverà con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO TRENTASEESIMO

L'associazione potrà essere sciolta, su proposta del consiglio direttivo o di almeno 1/5 dei soci, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli iscritti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nominerà tre liquidatori che provvederanno all'inventario del patrimonio sociale e alla sua devoluzione ad altre associazioni similari della stessa città.

RINVIO

ARTICOLO TRENTASETTESIMO

Per tutto quanto non previsto dallo statuto e dal presente regolamento generale valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO TRENTOTTESIMO

Il presente regolamento generale entra in vigore subito dopo l'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata per tale scopo, che delibera con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il consiglio direttivo è delegato ad introdurre le modifiche deliberate dall'assemblea in sede di approvazione.

F. to: Luigi Prestinenzza nella qualità.

Achille Muscarà notaio.

Modifiche dello Statuto e del Regolamento

STATUTO Art. 15 comma II - modificato in "I membri del Consiglio Direttivo [omissis] durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili per più mandati consecutivi."

(Assemblea Straordinaria del 29/1/1997).

REGOLAMENTO: Art. 31 comma II - ABOLITO.

(Assemblea Straordinaria del 29/1/1997).

STATUTO Art. 1 - integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:

Comma II: "Il GAC promuove e sostiene iniziative nel campo della didattica dell'Astronomia, Astrofisica e Scienze della Terra, quali seminari scientifici per studenti di scuole di ogni ordine e grado, convegni sulla didattica dell'Astronomia, corsi di approfondimento in Astronomia e Scienze della Terra finalizzati agli esami di Stato per gli alunni delle scuole medie di II grado."

Comma III: "Il GAC promuove e sostiene da solo e/o in collaborazione con altre associazioni consorelle e istituzioni pubbliche e private iniziative finalizzate alla lotta all'inquinamento luminoso, organizzando convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, allo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione e gli Enti Locali."

Comma IV: "Il GAC promuove e sostiene iniziative finalizzate sia alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio museologico scientifico, sia alla realizzazione di strutture culturali pubbliche, intervenendo nella Pubblica Amministrazione per esprimere qualificati pareri in merito. Inoltre, elabora idee, studi, progetti, e promuove iniziative atte a stimolare le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di strutture scientifiche per la divulgazione e la ricerca astronomica, quali osservatori popolari, planetari, meridiane, orologi solari e quant'altro utile per la divulgazione e la ricerca scientifica, proponendosi quale interlocutore privilegiato per la loro gestione."

(Assemblea Straordinaria del 14/3/1999).

REGOLAMENTO Art. 1 - integrato con l'aggiunta del seguente comma:

Aggiunto al **punto a)**: " , promuovendo e sostenendo iniziative atte a migliorare le condizioni didattico-pedagogiche dell'insegnamento delle Scienze astronomiche e delle Scienze della Terra, quali seminari scientifici per studenti di scuole di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento professionale per docenti di scuole di ogni ordine e grado, convegni sulla didattica dell'Astronomia, corsi di approfondimento in Astronomia e Scienze della Terra finalizzati agli esami di Stato per gli alunni delle scuole medie di II grado."

(Assemblea Straordinaria del 14/3/1999).

REGOLAMENTO Art. 20 (Consiglio Direttivo) comma 9:

La frase "[omissis] informati almeno 10 giorni prima dell'ordine del giorno [omissis]" è sostituita con "[omissis] informati almeno 5 giorni prima dell'ordine del giorno [omissis]."

(Assemblea Straordinaria del 26/1/2006).

STATUTO Artt. 14 (Il Presidente), 15 (Consiglio Direttivo) e 17 (Collegio dei Revisori):

Le frasi "dura/durano in carica tre anni." sono sostituite con "dura/durano in carica due anni".

(Assemblea Straordinaria del 27/2/2011).

REGOLAMENTO Artt. 19 (Il Presidente) e 30 (Durata delle cariche sociali):

Le frasi "dura/durano in carica tre anni." sono sostituite con "dura/durano in carica due anni".

(Assemblea Straordinaria del 27/2/2011).